

Roma, 01 Marzo 2024

OGGETTO: Risoluzione 7-00185 Amorese - invio contributo scritto Associazione UNITA

In esito all'invito formulato dall'intestato ufficio di Presidenza della VII commissione, ci pregiamo di trasmettere, alcune brevi considerazioni riferite alla risoluzione 7-00185, presentata dall'on. Amorese avente ad oggetto "iniziative per garantire la tutela del diritto d'autore nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale".

Com'è noto, per IA generative si intende qualsiasi tipo di intelligenza artificiale che può essere utilizzata per creare nuovi testi, immagini, video, audio, codici o dati sintetici. Questo termine molto ampio comprende tanto gli algoritmi predittivi quanto quelli che possono utilizzare suggerimenti di un operatore esterno ("prompt") per scrivere autonomamente articoli e dipingere immagini; tuttavia le prime applicazioni sono state, probabilmente, software di correzione o ottimizzazione automatica di immagini e audio digitali.

Un rischio dell'abuso di queste tecnologie sta nell'erosione del valore economico attribuibile allo sforzo intellettuale puramente umano, oltre che nell'utilizzo fraudolento di opere e immagini, con conseguente violazione del diritto morale riservato all'artista.

Nello specifico gli artisti, di ogni genere, sono i primi a rilevare il timore legato all'utilizzo massiccio dell'IA: è opinione diffusa, anche se ad oggi difficilmente dimostrabile in tribunale, che i training dataset su cui le IA si "allenano" vengano ottenuti tramite web scraping di contenuti di origine umana anche se protetti.

L'UE, nell'elaborazione dell'AI Act per le intelligenze artificiali, si è concentrata sulla regolamentazione dell'IA sotto il profilo precipuo del rischio e della liability; è palese che la provenienza dei dati ponga evidenti problemi di privacy e protezione degli stessi, nonché rilevanti

questioni di sviluppo e di uso etico e responsabile, tuttavia, non va tralasciata la problematica relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Vista la relativa novità delle questioni concernenti le intelligenze artificiali generative e l'assenza di norme statutarie consolidate, la giurisprudenza è lontana dall'essere consolidata.

L'AI Act, ha rimarcato la scelta compiuta dal legislatore europeo di preferire rispetto al concetto romanistico di danno e responsabilità quello, fortemente anticipato, di "rischio" e "accountability", per far fronte alle più sfumate minacce digitali.

Tuttavia, dal punto di vista pratico, siamo ben lontani dall'aver previsto soluzioni che diano ampie garanzie di tutela, anche per l'estrema tecnicità della materia, tanto legata allo sviluppo tecnologico sia dei sistemi di controllo che verifica.

Nel mentre, l'unica visione reale si basa su schemi decisionali fondati essenzialmente sul buon senso giuridico (molto umano) dei tribunali, soluzione ad oggi ancora efficace.

Le tematiche relative all'intersezione tra diritto d'autore e Intelligenze artificiali sono tutt'altro che ovvie. A prescindere dalle considerazioni esposte sinora, bisogna riconoscere che il panorama globale è ancora incerto e dibattuto.

La scrivente associazione, fondata da interpreti, si occupa essenzialmente di tutela dei diritti della categoria e per tale ragione, anche queste brevi note, non vogliono estendersi a ragionamenti troppo ampi sull'intelligenza artificiale e sugli infiniti campi di applicazione, ma si limita a considerare i rischi e le esigenze strettamente connesse all'opera interpretativa.

In questo momento in Italia l'applicazione dell'intelligenza artificiale non viene vista come un rischio immediato, ma piuttosto come un pericolo futuro.

La categoria e i suoi rappresentanti si interrogano su come l'IA, in continua evoluzione, possa in breve tempo ingerire nel processo creativo e realizzativo dell'interprete, privando lo stesso della titolarità morale e patrimoniale della propria opera.

L'intero settore si muove nella direzione della tutela, cercando con previsioni contrattuali, il più specifiche possibili, di scongiurare utilizzi illegittimi dell'opera e/o dell'immagine, soprattutto tutelando l'artista dalle evoluzioni della tecnologia legata all'IA. Non ultimo all'interno del CCNL degli interpreti è stata inserita una clausola che regola al momento in modo generico l'utilizzo

delle nuove tecnologie legate all'IA, con la previsione di un tavolo di categoria per meglio regolamentare le evoluzioni tecnologiche oggi ancora non note.

Allo stato quindi, riteniamo fondamentale che le istituzioni, per porre le base di una futura normativa a protezione degli artisti, in questo caso interpreti, garantiscano che sia assolutamente vietata qualsiasi forma di intervento dell'intelligenza artificiale sulla performance, sull'immagine, sull'aspetto o sulla voce dell'interprete, senza il consenso informato e l'autorizzazione dell'interprete ad esprimerlo in modo libero e consapevole e seguendo chiare informazioni, su come l'intelligenza artificiale possa intervenire. Anche qualora l'interprete autorizzi in tutto o in parte il suddetto intervento dell'intelligenza artificiale, la manifestazione del consenso sia limitata ad una singola opera e non copra in alcun modo l'intero complesso della sua immagine artistica e della sua prestazione. È fondamentale: a) che venga riconosciuto il diritto di controllare e approvare l'uso delle proprie immagini generate artificialmente – b) che gli interpreti vengano informati e retribuiti per i loro dati personali utilizzati con la finalità di addestrare l'intelligenza artificiale – c) che i dati forniti siano protetti ed eventualmente resi anonimi; Nell'ipotesi in cui nell'opera fosse presente un intervento di intelligenza artificiale o una traduzione umana realizzata interamente da intelligenza artificiale, è indispensabile che venga previsto l'obbligo dell'indicazione nei crediti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore contributo richiesto.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Vittoria Puccini